



PARTE CONVENUTA

E CONTRO

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: responsabilità ex art. 2049 c.c.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

Nel merito

Dichiarare tenuti e condannare, se del caso anche in solido tra loro, il sig.

e/o la

, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, per le causali indicate in corso di causa ed ognuno per il proprio titolo e grado di responsabilità, **IL CASO.it**

L. per quanto riguarda il sig.

All'immediata corresponsione e/o restituzione e/o pagamento e/o risarcimento nei confronti del sig. della somma complessiva di Euro 29.179,81, pari cioè alla somma capitale investita per il tramite del sig. nella sua veste di promotore finanziario e/o consegnata allo stesso nella veste di promotore finanziario /o in quell'altra veriore somma che verrà accertata e/ quantificata dall'Ill.mo Tribunale adito in corso di causa. Oltre interessi, rivalutazione monetaria come per legge;

I bis. In via alternativa al precedente punto I. per quanto riguarda il sig.

Al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dal sig. \_\_\_\_\_ in  
conseguenza dei fatti, anche illeciti, posti in essere dal sig. \_\_\_\_\_

c/o dalla sim \_\_\_\_\_

nei confronti di esso

danni che si indicano in Euro 29.179,81 e/o in quella veriore somma che  
verrà accertata e/o quantificata dall'Ill.mo Tribunale adito in corso di  
causa.

II. Per quanto riguarda i sigg.

### **IL CASO.it**

All'immediata corresponsione e/o restituzione e/o pagamento e/o  
risarcimento nei confronti dei sigg. \_\_\_\_\_

della somma complessiva di Euro 493.481,12, pari cioè alla  
somma capitale investita per il tramite del sig. \_\_\_\_\_

nella sua veste di promotore finanziario \_\_\_\_\_ /o consegnata allo stesso

nella veste di promotore finanziario \_\_\_\_\_ e/o in quell'altra veriore

somma che verrà accertata e/ quantificata dall'Ill.mo Tribunale adito in

corso di causa. Oltre interessi, rivalutazione monetaria come per legge;

II bis. In via alternativa al precedente punto I. per quanto riguarda i sigg.

Al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dai sigg. \_\_\_\_\_

in conseguenza dei fatti, anche illeciti,

posti in essere dal sig. \_\_\_\_\_ e/o dalla

nei confronti di essi

danni che si indicano in Euro 493.481,12 e/o in quella veriore somma che verrà accertata e/o quantificata dall'Ilmo Tribunale adito in corso di causa;

III. Per quanto riguarda il sig.

Dato atto che il sig. \_\_\_\_\_ in diretta conseguenza dei fatti di cui sopra è stato colpito da malattia ipertensiva con crisi ipertensive non prevedibili per durata e gravità, con conseguente danno biologico permanente pari ad 8 punti percentuali, è stato costretto a sottoporsi a cure medico sanitarie ed a trattamenti specialistici; per tali fatti, dichiarare tenuti e condannare, eventualmente anche in solido tra loro,

\_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno per il proprio titolo e/o grado di responsabilità, al risarcimento del danno biologico e morale patito e patendo da esso

\_\_\_\_\_ danno che si qualifica e quantifica nel seguente modo:

Euro 7.836,29 per danno biologico permanente; Euro 4.200,00 per invalidità temporanea,

**IL CASO.it**

per una somma totale di Euro 12.036,29 e/ secondo quell'altra veriore qualificazione e/ quantificazione, maggiore o minore, anche in ogni singola voce, operanda dall'Ilmo Tribunale adito anche a mezzo di CTU medico-legale espletanda;

IV. Per tutti.

Al risarcimento dei danni morali cagionati a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in conseguenza dei fatti, illeciti e costituenti reato, sopra meglio descritti, posti in essere dal sig.

\_\_\_\_\_ nei confronti di essi, danni indicati rispettivamente in:

Euro 5.000,00 per

Euro 150.000,00 per

Euro 100.000,00 per

e/o quelle altre ulteriori somme, maggiori o minori, accertande in corso di causa, a favore dei singoli attori;

In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario, come per legge.

**Per parte convenuta:**

Nel merito

Rigettare tutte le domande degli attori;

**IL CASO.it**

nel merito, in via di primo subordine, rigettare le domande degli attori nei confronti della ~~concludente~~ concludente;

nel merito, in via di secondo subordine, ridurre le domande degli attori a quanto effettivamente provato e tenendo anche equitativamente conto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.;

condannare gli attori ex art. 96 c.p.c., con quantificazione anche equitativa;

Col favore delle spese

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Con atto di citazione ritualmente notificato

esponavano: 1) che essi attori, confidando nelle proposte del promotore finanziario della ( di seguito, per brevità, gli avevano consegnato notevoli capitali a scopo di investimento; 2) che la loro fiducia nel promotore era stata ingenerata anche dalla modulistica o documentazione da questo esibita e dalle ripetute assicurazioni in ordine alla solidità e serietà della 3) che in particolare , dopo aver acceso una polizza pensionistica, aveva consegnato al promotore L. 21.800.000 in data 26.8.1999; L. 13.200.000 in data 5.12.2000; L. 12.000.000 in data 9.10.2001, per un totale complessivo di L. 56.500.000 oggi pari ad Euro 29.179,81; 4) che avevano consegnato al promotore i seguenti importi: L. 30.000.00 in data 12.10.1999; L. 140.000.000 in data 21.10.1999; L. 130.000.000 in data 11.11.1999; L. 240.000.000 in data 21.12.2000; L. 250.000.000 in data 22.3.2001 ed Euro 15.000,00 in data 29.7.2002, per un totale di L. 790.000.000 oggi pari ad Euro 408.000,00 che, sommati agli Euro 15.000,00 di cui sopra, danno un totale finale di Euro 423.000,00 per l'acquisto di fondi Henderson; 5) che avevano consegnato gli ulteriori seguenti importi: Euro 24.000,00 in data 8.2.2002 per l'acquisto di titoli Futures ed Euro 46.481,12 tra l'anno 1999 e l'anno 2001 allo scopo di incrementare il c/c presso 6) che pertanto l'ammancio totale era pari ad Euro 493.481,12; 7) che la scelta tra i vari tipi di investimenti era effettuata in base ai consigli del promotore e le somme erano state consegnate in parte in contanti ed in parte a mezzo assegni; 8) che nel luglio 2002 aveva chiesto al promotore di smobilizzare alcuni investimenti; 9) che, a fronte dei rinvii e delle vaghe giustificazioni del promotore, il 2.8.2002 aveva telefonato in , ove aveva parlato con il dr. ; 10) che costoro avevano rappresentato a loro massima fiducia nel promotore seppure, a seguito delle insistenze del chiedessero di avere copia della documentazione relativa agli investimenti; 11) che il seguente 3.8.2002 telefonava nuovamente in e questa volta il dr. trattava bruscamente, nel contempo prendendo le distanze dall'operato del promotore ; 12) che dopo qualche giorno era pervenuta a una lettera con cui la annunciava che non era più suo promotore finanziario; 13) che il

giorno 15.8.2002 era avvenuto un incontro "chiarificatore" tra  
(anch'esso cliente presso lo studio del in  
Torino, p.zza Crimea, in occasione del quale questi dichiarava che gli investimenti nei fondi  
Henderson erano spariti e chiedeva tempo per porre rimedio a tale situazione; 14) che erano state  
presentate querele contro il presso la competente Procura della Repubblica, a seguito  
delle quali questi veniva indagato; 15) che nel corso del procedimento penale era stato accertato che  
la Consob aveva cancellato il dall'albo dei promotori finanziari con delibera del  
18.12.2001; 16) che a fronte di tale provvedimento la avrebbe dovuto interrompere la  
collaborazione con il ed avvisare i propri clienti dell'avvenuta cancellazione; 17) che  
invece la si era limitata ad affiancare al altro intermediatore, sig.  
onde proseguire i rapporti con i clienti, tra cui gli esponenti; 18) che inoltre aveva  
presentato il come "sottoposto" del il quale, ottenuto un avanzamento di  
grado, era passato ad altre attività; 19) che il procedimento penale si era concluso con sentenza di  
patteggiamento; 20) che da quanto sopra esposto emergevano le responsabilità di entrambe le parti  
convenute, sia ; 21) che rispondeva a  
titolo di responsabilità contrattuale in qualità di diretto percettore delle somme erogate da parte  
attrice nel convincimento, ingenerato ed indotto da egli stesso che tali somme  
sarebbero state investite nel circuito nonché a titolo extracontrattuale, per essersi invece  
illecitamente appropriato del denaro degli attori; 22) che invece la rispondeva a titolo di  
responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. ed ex art. 31 d l.gs. 58/1998, non avendo posto in essere  
neppure una delle doverose condotte di controllo e di verifica dell'operato del proprio promotore  
nonché per il principio generale dell'affidamento, in quanto tutte le operazioni  
finanziarie e gli investimenti erano proposti dal quali prodotti di di cui  
dunque il spendeva il nome, forniva documentazione intestata e rilasciava ricevute,  
oltretutto utilizzando gli uffici di Torino, p.zza Crimea; 23) che era riconducibile a  
responsabilità delle parti convenute non solo i danni patrimoniali subiti dagli attori, ma anche il  
danno biologico e morale patito da

Assumevano pertanto le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza. **IL CASO.it**

Si costituiva in giudizio la contestando le allegazioni avversarie ed in particolare  
esponendo: 1) che essa era una società di pura intermediazione mobiliare, in quanto si  
limitava a collocare i prodotti o i servizi finanziari per conto, appunto, delle cd. "società prodotto"  
con cui ha stipulato apposite convenzioni; 2) che quando un cliente/investitore eseguiva  
investimenti tramite doveva seguire la procedura prevista dal TUF e dal Regolamento  
CONSOB n. 11522/1998; 3) che in particolare ai sensi dell'art. 96 del citato Regolamento il

promotore finanziario deve farsi consegnare dal cliente soltanto assegni bancari o circolari intestati non trasferibili alle "società prodotta"; 4) che il promotore era stato cancellato dall'Albo dei promotori finanziari in data 18.12.2001 per omesso pagamento del contributo di vigilanza, ed era peraltro stato riscritto in data 2.7.2002, avendo provveduto a sanare la propria posizione contabile; 5) che gli attori avevano effettuato tramite il promotore molteplici investimenti, nel corso degli anni, in perfetta regolarità ed applicazione della normativa di legge; 6) che pertanto gli attori avevano potuto personalmente sperimentare le caratteristiche delle operazioni di investimento legali ed ufficiali, tenuto oltretutto conto che all'inizio del rapporto contrattuale il promotore aveva loro consegnato, come era tenuto a fare, un documento, prodotto in atti, in cui veniva chiarito ulteriormente, a titolo di "fattore sicurezza", che gli assegni relativi agli investimenti dovevano essere non trasferibili ed intestati alle società prodotta; 7) che pertanto gli attori sapevano di non poter intestare assegni direttamente al promotore né di potergli tantomeno consegnargli dei contanti, 8) che gli investimenti di cui gli attori si dolgono in causa per "non essere andati a buon fine", si riferiscono ad operazioni del tutto ignote a e corredate da documentazione del tutto irregolare; 9) che, del resto, anche in sede di indagini, il aveva dichiarato che i clienti sapevano che determinati investimenti rimanevano ignoti alla ; 10) che anche da un documento prodotto in atti e denominato "memorandum", redatto da su richiesta di (la cui sottoscrizione appariva in calce al citato memorandum), emergeva che quest'ultimo era a conoscenza dei canali "non ufficiali" ed illegittimi in cui gli investimenti ora oggetto di causa venivano effettuati dal promotore nell'ignoranza della 11) che analoghe risultanze probatorie emergevano da altro documento, prodotto in atti, denominato "Promemoria affare" e redatto da altro cliente, sig. ; 12) che, quanto sopra premesso in fatto, sotto il profilo di diritto doveva essere rilevato: a) che all'epoca di ben due operazioni indicate dagli attori in causa era stato cancellato dall'Albo e dunque non era più promotore finanziario della, non potendo pertanto farsi applicazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 TUF; b) che, alla luce delle risultanze documentali in atti, il rapporto tra gli attori ed il convenuto non poteva essere configurato come quello intercorrente tra cliente/investitore e promotore, bensì come quello tra partner in affari; c) che non sussisteva nel caso di specie quel nesso di cd. occasionalità necessaria tra fatto del promotore ed incombenze affidategli dalla sim, posto che era emerso anche in sede di procedimento penale che aveva sicuramente perseguito interessi personali rispetto a quelli imposti dal suo incarico; 13) che era inoltre onere degli attori, che nel corso dei loro rapporti con il avevano percepito delle somme, dimostrare l'esatto quantum delle loro domande restitutorie o

**IL CASO.it**

risarcitorie; 14) che sotto il profilo risarcitorio occorre tenere conto del concorso degli attori, asseriti danneggiati, ex art. 1227 c.c.; 15) che era infondata ed indimostrata la domanda di tesa ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale.

Assunse pertanto le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza, anche formulando domanda di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.

Nessuno si costituiva in giudizio per [redacted] che veniva dichiarato contumace.

La causa, introdotta con il rito ordinario, veniva poi cancellata dal ruolo dal G.I. che disponeva il mutamento del rito; quindi le parti procedevano allo scambio delle memorie ex art. 6 e 7 D. Lgs. 5/2003; depositata dalle parti attrici istanza di fissazione di udienza, con proprio decreto di fissazione d'udienza il precedente Giudice relatore ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice limitatamente ad alcuni capi e rigettava le altre istanze istruttorie formulate dalle parti.

Depositata le memorie conclusionali, all'udienza del 2.12.2005 le parti procedevano alla discussione della causa, nell'ambito della quale parte convenuta insisteva sulla propria istanza di esibizione; con ordinanza del 6.12.2005 il Tribunale confermava il decreto del Giudice Relatore, respingendo l'istanza di esibizione e delegava il Relatore medesimo all'espletamento dell'istruttoria orale.

#### IL CASO.it

Trasferito il precedente Giudice Relatore ad altra Sezione civile e subentrato il Giudice Relatore scrivente, veniva espletata l'istruttoria orale; quindi, avendo parte convenuta formulato in corso di istruttoria numerose eccezioni ex art. 246 c.p.c., il Giudice Relatore si riservava di riferire in Camera di Consiglio, all'esito della quale il Collegio emetteva ordinanza del 2.11.2006, da intendersi nella presente sede integralmente richiamata, con cui rigettava le eccezioni ex art. 246 c.p.c. formulate dalla difesa della [redacted] e delegava il Giudice Relatore ex art. 209 e 245 c.p.c. alla escussione limitata a soli ulteriori tre testi fra quelli indicati da parte attrice e non ancora escussi.

Espletata l'istruttoria orale nei limiti sopra indicati dal Collegio, veniva fissata nuova udienza collegiale al 18.1.2008 in cui le parti nuovamente svolgevano breve discussione orale, all'esito della quale il Tribunale tratteneva la causa a decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 16, c. 5° d. lgs. 5/2003.

#### IL CASO.it

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### I. Questioni preliminari.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto [redacted] che nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituito nei modi e nei termini di cui all'art. 5 d.lgs. 5/2003.

Sempre in via preliminare rileva il Collegio, anche sulla scorta di specifico precedente di questa I Sezione Civile (v. sentenza resa in data 1.12.2006, pres. dr. , est. dr.ssa , relativamente alla causa civile n. R.G. 28944/2004): 1) che occorre operare una distinzione tra la posizione del convenuto contumace e quella dell'altra convenuta che invece si è costituita, contestando le allegazioni avversarie; 2) che parte attrice ha formulato in via principale domanda di restituzione delle somme a suo tempo versate al promotore come indicate e quantificate in atti ed ha formulato in via subordinata domanda di risarcimento dei danni sotto vari profili (anche, in particolare, sotto il profilo del risarcimento del danno morale e del danno biologico limitatamente all'attore ); 3) che tuttavia, in difetto di ulteriore specificazione delle domande de quibus, considerato che la domanda restitutoria non può prescindere dall'accertamento e successiva pronuncia avente ad oggetto la nullità o l'inefficacia o la risoluzione di un contratto a suo tempo stipulato tra le parti (declaratorie e pronunce che tuttavia parte attrice non richiede specificamente nelle proprie conclusioni), ritiene il Tribunale di dover qualificare la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno da fatto illecito.

## II. La posizione del convenuto contumace

## IL CASO.it

Ciò premesso, e venendo ad esaminare la posizione del convenuto contumace rispetto alla domanda attorea come sopra qualificata, occorre rilevare: 1) che dalla documentazione prodotta in atti dagli attori (v. anzitutto docc. da 1 a 7, nonché 10 e 11, nonché da 47 a 50) emerge la dazione di somme da parte dei medesimi al , il quale a sua volta ha in alcuni casi rilasciato quietanza di ricevimento di tali importi; 2) che ai sensi dell'art. 215, 1° comma, n. 1, essendo il rimasto contumace, le sottoscrizioni in calce alle quietanze devono ritenersi riconosciute; 3) che dagli atti relativi al procedimento penale a carico di emerge: a) che il medesimo si è autodenunciato alla competente Procura della Repubblica di Torino per fatti anche oggetto della presente causa (v. autodenuncia di sub doc. 17 produzioni attoree); b) che il medesimo ha ribadito quanto contenuto nella propria autodenuncia in sede di interrogatorio davanti al PM, nel corso del quale, in particolare, ha riferito di aver dapprima convinto clienti della , tra cui odierno attore, a versargli somme di denaro da investire in operazioni di fatto non riconducibili a (circostanza peraltro conosciuta dal cliente) e di esserne poi impossessato per scopi ed esigenze del tutto personali (v. autodenuncia sub doc. 17 attoreo: *"Da alcuni anni e con intensità crescente i proventi della mia attività lavorativa vanno a confluire, con sorte alterna, nelle casse del Casinò di Saint Vincent a causa di un vero e proprio "vizio" ... La mia debolezza mi ha portato ad affrontare la continua necessità di denaro con la commissione di veri e propri illeciti, in danno di persone che in buona fede affidavano alle mie mani i loro capitali, nella speranza di ottenerne un incremento ...Ho*

provveduto a rifondere alcuni clienti delle somme affidatemi, ma residuano situazioni nelle quali sono fortemente esposto, in specie nei confronti delle seguenti persone: cui ho restituito somme elevate di denaro all'infuori di un'ultima tranche, di cui non in grado specificare l'ammontare ..."; v. interrogatorio davanti al PM sub doc. 18 attoreo: "... i clienti che hanno subito danni dalla mia operatività che ho prima descritto sono quelli indicati nella mia autodenuncia ... il meccanismo illecito delle appropriazioni si è alla fine inceppato perché sono stato io, in fin dei conti, a farlo inceppare. Come quando ho per esempio invitato i ... ad andare personalmente a Montecarlo a controllare le loro posizioni sul fondo Henderson ... naturalmente hanno scoperto che non avevano nessun investimento al loro attivo" e ciò perché, come emerso nel corso dell'interrogatorio "... il fondo Henderson è un fondo realmente esistente. E' un fondo lussemburghese, ma collocabile anche in Italia. Io però dicevo ai clienti, che volevano fare investimenti sotto banco, che era negoziabile solo all'estero, in modo da consentirmi di operare trattenendo i soldi che mi venivano consegnati", ed ancora: "... io facevo sottoscrivere dei contratti, che però erano fasulli ... in altri casi mi sono appropriato di somme che il cliente versava per investimenti ufficiali con la ...").

### IL CASO.ii

Deve pertanto essere rilevato: 1) che emerge chiaramente dalle risultanze processuali di cui sopra il pacifico riconoscimento, da parte del ..., sia della propria responsabilità sia della sua forte esposizione debitoria nei confronti di ... sebbene non precisamente quantificata nel suo ammontare; 2) che, nonostante la circostanza sia emersa in sede penale, non può nella presente sede civile tenersi conto dell'avvenuta restituzione di somme a Riccardo da parte del ... posto che il medesimo, rimanendo contumace, non ha sollevato, come era suo specifico onere, specifica eccezione di parte avente ad oggetto tale fatto modificativo del diritto dell'attore; 3) che, per altro verso, sebbene in sede penale il ... abbia nominativamente citato il solo ..., sussiste agli atti della presente causa civile documentazione attestante versamenti al ... anche da parte degli altri attori ...; 4) che, pertanto, seguendo la prospettazione attorea che distingue analiticamente i versamenti effettuati da ciascuno dei tre attori a ... risultano supportati da prova documentale: a) ... il versamento di L. 13.200.000 oggi pari ad Euro 6.817,23, come attestato dalla "ricevuta" a firma ... sub doc. 1 attoreo nonché dalla copia dell'assegno di pari importo sub doc. 47 attoreo; il versamento della somma di L. 12.000.000 oggi pari ad Euro 6.197,48 in data 15.10.2001, come attestato dalla copia di assegno tratto da ... ed intestato al ... sub doc. 48 attoreo; b) per ... il versamento di L. 30.000.000, come attestato dalla "ricevuta" a firma ... sub doc. 2 attoreo; il versamento di L. 140.000.000, come attestato dalla "ricevuta" a firma ...

sub doc. 3 attoreo; il versamento di L. 130.000.000, come attestato dalla "ricevuta" a firma  
sub doc. 4 attoreo; il versamento di L. 240.000.000, come attestato dalla "ricevuta" a  
firma sub doc. 5 attoreo; il versamento di L. 250.000.000, come attestato dalla  
"ricevuta" a firma sub doc. 6 attoreo; il versamento di Euro 15.000,00, come attestato  
dalla "ricevuta" a firma sub doc. 7 attoreo; il tutto per un totale parziale di Euro  
423.000,00; inoltre dalla considerazione congiunta del doc. 9 e del doc. 35 attoreo si desume un  
versamento di L. 20.000.000 oggi pari ad Euro 10.329,13 da parte di per il conto  
corrente Banca in data 23.3.1999; dai docc. 10 ed 11 attorei si desume un versamento di Euro  
8.000,00 e di Euro 16.000,00 nel febbraio 2002, per un totale di Euro 24.000,00; dal doc. 49 attoreo  
si desume il versamento, a mezzo assegno tratto da ed intestato al  
della somma di L. 20.000.000 oggi pari ad Euro 10.329,13 in data 8.7.1999; c) per  
; dalla considerazione congiunta del doc. 9 attoreo e del doc. 35 attoreo si desume un  
versamento di L. 10.000.000 oggi pari ad Euro 5.164,56 su c/c Banca in data 23.3.1999; dal  
doc. 50 attoreo si desume il versamento, a mezzo assegno tratto da ed  
intestato , della somma di L. 30.000.000 oggi pari ad Euro 15.493,70 in data  
23.11.2001.

### IL CASO.it

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, in parte costituita da ricevute ed in parte da  
assegni (coevi a pagamenti rispetto ai quali il ha rilasciato ricevuta, per cui risulta  
irrelevante la mancanza di ricevuta per alcuni importi), deve ritenersi provata la dazione al  
di complessivi Euro 13.004,71 da parte di , di complessivi Euro  
467.658,26 da parte di e di complessivi Euro 33.662,97 da parte di

In ultima analisi, quindi, deve addivenirsi alla condanna di al pagamento, a  
titolo di risarcimento dei danni, delle somme sopra indicate rispettivamente a favore di ognuno dei  
tre attori, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al  
consumo per famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal dì del fatto (identificato nel caso di  
specie nella data dell'ultimo dei versamenti accertati e dunque dal 15.10.2001 per  
dal 29.7.2002 per e dal 23.11.2001 per  
sino al saldo effettivo.

Parimenti deve essere accolta la domanda attorea di risarcimento ex art. 185 <sup>C.P.</sup>~~C.P.~~, essendo pacifica  
per quanto sopra esposto la sussistenza dei reati a carico del (che ha patteggiato la  
pena); tuttavia, analogamente a quanto ritenuto nello specifico precedente di questa Sezione sopra  
citato, ritiene il Tribunale che il profilo preminente di offensività dei reati contestati al  
abbia natura patrimoniale e che quindi in quanto tale riceva già adeguata soddisfazione mediante

l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosi pertanto anche in via di equità procedere a liquidare il danno morale nella residuale somma di Euro 1.000,00 per [redacted], Euro 2.500,00 per [redacted] ed Euro 1.500,00 per [redacted]

Anche rispetto a tali somme devono essere riconosciuti gli interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì del fatto al saldo, rientrando l'obbligo gravante sul convenuto ex art. 185 c.p. pur sempre nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (cfr. in termini la citata sentenza di questa Sezione I Civile dell'1.12.2006 in causa n. R.G. 28944/2004).

Non può invece essere accolta (risultando la richiesta di CTU medico-legale sul punto puramente esplorativa) la domanda, proposta dal solo attore [redacted], di condanna al risarcimento del danno biologico, in quanto fondata sulle risultanze di una perizia stragiudiziale di parte inidonea a chiarire il nesso di causalità tra il comportamento illecito tenuto dal [redacted] ed i disturbi da cui l'attore sarebbe affetto, tenuto anche conto sotto tale profilo causale che proprio in atto di citazione (v. p. 3) viene allegato che già nell'estate del 1999, epoca dei fatti di causa, [redacted]

era stato "costretto da una grave malattia a lasciare anzitempo il lavoro di farmacista".

### III. La posizione della [redacted]

### IL CASO.it

Quanto invece alle domande formulate dagli attori nei confronti della [redacted] ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 TUF, occorre rilevare: 1) che gli attori incentrano le loro domande verso [redacted] (invero pressoché del tutto analoghe a quelle proposte nei confronti dell'altro convenuto [redacted]) in riferimento a profili di omessa vigilanza ed omesso controllo sull'operato del proprio promotore finanziario nonché in riferimento al principio generale dell'affidamento; 2) che, in particolare, secondo gli attori, prova eclatante di tale omesso controllo sarebbe costituita dal fatto per cui la [redacted] non avrebbe debitamente informato la propria clientela dell'avvenuta cancellazione del [redacted] dall'Albo dei Promotori Finanziari ed, anzi, avrebbe di fatto occultato tale circostanza, affiancandogli nei rapporti con i clienti, altro promotore sig. [redacted] con la formale giustificazione dell'adibizione del [redacted] ad altri (e superiori) incarichi nella [redacted]; 3) che, sempre secondo la prospettazione attorea, si sarebbe poi verificata nel caso di specie una lesione del principio dell'affidamento, avendo il [redacted] sollecitato dazioni di denaro (del quale poi si sarebbe appropriato a propri fini personali) prospettando investimenti in operazioni finanziarie presentate quali prodotti [redacted] spendendo il nome della [redacted], fornendo documentazione intestata [redacted] e rilasciando ricevute attestanti la percezione di somme per conto della [redacted].

Ebbene, osserva il Tribunale: 1) che, anzitutto, la responsabilità cd. oggettiva della società di intermediazione mobiliare è configurabile a condizione che il soggetto che ha cagionato a terzi il danno sia, al momento del verificarsi dell'evento dannoso, promotore della sim e dunque

effettivamente legato ad essa; 2) che nel caso di specie risulta essere stato cancellato dall'Albo dei Promotori Finanziari in data 18.12.2001 e reiscritto alla data del 2.7.2002; 3) che pertanto relativamente al versamento di Euro 24.000,00 in data 8.2.2002 per l'acquisto di titoli Futures (p. 8 citazione) non può essere ritenuta sussistente la responsabilità della non essendo il [redacted] a tale data iscritto all'Albo.

Pertanto, relativamente a tale operazione non possono essere accolte le domande attoree, né in specifico riferimento all'art. 31 TUF né in riferimento all'art. 2049 c.c., non risultando comunque che il [redacted] cancellato dall'Albo per quel periodo, abbia agito su richiesta e per conto della [redacted]

(anzi il fatto, allegato dagli stessi attori, per cui durante il periodo di cancellazione di [redacted] dall'Albo avesse operato con la clientela della sim un altro promotore, tale sig. [redacted] costituisce vera e propria prova contraria di tale circostanza, con conseguente ulteriore esclusione, anche per questi motivi, della responsabilità della società ex art. 2049 c.c., tenuto oltretutto conto che sarebbe stato il [redacted] e non la [redacted] a spacciare il [redacted] come un suo subordinato: v. sul punto la deposizione del teste [redacted] "Vero che alla fine dell'anno 2001 e nell'anno 2002 a [redacted] venne affiancato il sig. [redacted] me lo presentò come un sottoposto, dicendomi di essere stato promosso nell'ambito della [redacted]"; della teste [redacted]: "Ho parlato con [redacted] al telefono il quale mi si presentò come nuovo promotore al posto di [redacted]... Il [redacted] non mi presentò mai il [redacted] me lo segnalò solo per eventuali nuovi investimenti come promotore di [redacted]"; del teste [redacted] "Fu proprio il [redacted] nell'aprile 2002 a farmi il nome di [redacted]... mi disse che siccome era stato promosso sarebbe stato affiancato da questo [redacted]"; del teste [redacted] "Inizialmente eravamo seguiti dal sig. [redacted] poi è arrivata una lettera della [redacted] che ci comunicava che [redacted] non lavorava più con loro e che quindi vi era come nuovo promotore il sig. [redacted] che infatti mi contattò"). **IL CASO.it**

Relativamente invece alle altre operazioni specificamente contestate in causa dagli attori (come riepilogate analiticamente alle pp. 7- 8 dell'atto di citazione ed ulteriormente analizzate alle pp. 16- 17 della comparsa di risposta [redacted], cui dunque si rinvia anche ai sensi dell'art. 16, 5° comma, d. lgs. 5/2003, con l'ulteriore precisazione per cui, contrariamente a quanto evidenziato in atti dalla [redacted], deve anche essere preso in considerazione l'investimento della somma di Euro 15.000,00 in data 29.7.2002 poiché in tale epoca il [redacted] risultava nuovamente iscritto all'Albo, salvo poi esserne di nuovo sospeso in data 4.3.2003 e radiato in data 10.6.2003, e dunque in epoca posteriore alle operazioni di cui gli attori si dolgono in causa: v. sul punto docc. 7-8 [redacted], il [redacted] risulta pacificamente essere iscritto all'Albo dei Promotori, per cui occorre ulteriormente verificare, da parte del Tribunale adito, la sussistenza di quel cd. nesso di occasionalità necessaria in presenza del quale soltanto è possibile configurare la responsabilità

oggettiva e solidale della sim rispetto all'operato del proprio promotore (v. ex multis Cass., 10580/2002; Trib. Milano, 23.1.2003).

Ebbene, deve essere osservato che dalle produzioni documentali della ..... emerge: 1) che il rapporto tra gli odierni attori ed il promotore ..... risale all'anno 1998 (per ..... v. doc. 43 ..... attestante la stipulazione di una polizza assicurazione con la compagnia ..... ovvero al successivo anno 1999 (per ..... v. doc. 12 ..... attestante l'accensione di conto corrente presso .....), 2) che risulta pertanto che gli odierni attori abbiano effettuato con ..... per il tramite del promotore ..... molteplici operazioni di investimento nel pieno rispetto delle modalità e degli adempimenti imposti dalla legge (v. doc. 11 ..... attestante investimenti effettuati da ..... fino al marzo 2004 e nel rispetto degli adempimenti previsti); 3) che, in particolare, nell'effettuare le operazioni de quibus gli odierni attori hanno ricevuto (non sussistendo specifica loro contestazione sul punto) la cd. "Documentazione informativa" contenente le principali regole di comportamento del promotore finanziario, tra cui quelle: a) di ricevere dall'investitore solo assegni bancari o circolari intestati non trasferibili o girati alla società prodotto, o strumenti finanziati nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della società prodotto; b) di consegnare, a sua volta, all'investitore, solo documenti elaborati dal soggetto abilitato per cui opera ovvero dalla società prodotto (v. docc. 16, 25, 32, 40 .....), ed hanno altresì ricevuto il documento della ..... di cui al n. 45 produzioni ..... in cui, nel paragrafo significativamente intitolato "Fattore 3: sicurezza", viene espressamente chiarito che la ..... è solo società di intermediazione, per cui "gli assegni sono intestati alla società prodotto scelta dal cliente che ne valuta la solidità"; 4) che, alla luce di quanto sopra esposto, gli odierni attori dovevano pertanto essere a conoscenza del fatto che al promotore non poteva essere consegnato denaro contante ovvero che, in caso di consegna di assegni, gli stessi dovevano essere intestati non al promotore e neppure alla ..... bensì alla cd. società prodotto e cioè alla società i cui prodotti o servizi finanziari la ..... si limitava a collocare in forza di apposite convenzioni. **IL CASO.it**

Ebbene, nel caso di specie, relativamente alle operazioni contestate in causa, risulta invece dalle stesse produzioni documentali degli attori (v. docc. da 1 a 7, nonché docc. 10 e 11): 1) che gli attori medesimi abbiano in più occasioni versato a mano del ..... denaro in contanti (v. doc. 3, 4, 5, 6, 7); 2) che gli attori abbiano consegnato assegni intestati direttamente a ..... (v. docc. 10, 11); 3) che gli attori non abbiano sempre ricevuto documentazione proveniente dalla società prodotto o dalla ..... attestante l'avvenuta operazione; 4) che, in particolare, la documentazione pervenuta agli attori in ordine all'operazione di investimento in fondi Henderson risulta essere costituita da una sorta di tabulato elaborato al computer (v. doc. 8 produzioni

che non corrisponde affatto alla documentazione ufficiale fondi Henderson (v. doc. 57 v. inoltre le dichiarazioni rese dal [redacted] nell'interrogatorio avanti al PM sub doc. 18 produzioni attoree: "Ci sono per lo più moduli di vari atti, compresi per esempio i contratti per il falsi futures che venivano compilati e sottoscritti sul momento; o anche rendiconti fasulli come per gli investimenti nel fondo Henderson"; 5) che le ricevute prodotte dagli attori -congiuntamente sottoscritte da [redacted] e, a seconda degli investimenti, da [redacted] o da [redacted] al poco chiaro titolo di "presa visione" (v. docc. 1-7 attorei)- sono redatte su moduli del tutto anonimi e soprattutto non riconducibili né a [redacted] né alle società prodotte (dovendo essere considerate irrilevanti le annotazioni manoscritte e di incerta provenienza apposte su taluni dei moduli de quibus, facenti riferimento ad [redacted] o ai fondi Henderson), e comunque su moduli del tutto difformi rispetto alle vigenti prescrizioni di legge; 6) che inoltre taluni assegni emessi dagli attori (v. docc. 46-47 [redacted]), risultano essere stati girati a tale sig.ra [redacted], del tutto sconosciuta alla [redacted], anche in questo caso dunque con palese violazione dei dettami di legge e delle clausole di cui alla doc. 45 produzioni [redacted] inerente il già citato "Fattore sicurezza".

### IL CASO.it

Rileva inoltre il Tribunale che non solo è possibile presumere, per il lungo rapporto intercorso con la [redacted] tramite il promotore [redacted] e per l'esecuzione di numerose operazioni di investimento da parte degli attori in maniera del tutto legittima ed ufficiale, che gli attori medesimi non potessero non accorgersi che le operazioni contestate nella presente causa fossero avvenute con modalità del tutto diverse, tali da escludere qualsivoglia coinvolgimento della [redacted], ma addirittura è possibile ritenere che i diversi rapporti tra [redacted] e gli odierni attori siano connotati da profili di sostanziale illiceità di cui sussiste in atti prova documentale, tenuto conto in particolare del fatto: 1) che il doc. 54 produzioni [redacted] intitolato "Memorandum" contiene passaggi quali: "L'acquisizione di fondi Henderson con capitali in nero è possibile solo attraverso la [redacted] ... Il dr. [redacted] è responsabile dei rapporti con l'Italia ... I capitali disinvestiti pervengono sul vostro conto e poi trasferiti in Italia presso l'Euroconsult come danaro "virtuale" ... non soggetti a controllo da parte del fisco"; 2) che il doc. 54 presenta in calce un post scriptum del seguente tenore: "Il dr. [redacted] mi disse che con il dr. [redacted] opera anche il dr. [redacted] sottoscritto da [redacted]" 3) che è pertanto possibile presumere che il citato "Memorandum" sia stato redatto da [redacted] allo scopo di informare [redacted], che appunto lo ha sottoscritto, in ordine ad operazioni finanziarie chiaramente al di fuori di quelle di cui la [redacted] si occupa come società di intermediazione operante solo in Italia ed assoggettata alle norme fiscali, valutarie e del TUF (v. inoltre quanto dichiarato dallo stesso [redacted] in sede di interrogatorio al PM: "Mi viene esibito un documento non firmato intestato

Memorandum che inizia "l'acquirente dei fondi Henderson". Si tratta di un promemoria che avevo predisposto per [redacted] che mi aveva chiesto di dettagliargli per iscritto la (presunta) operazione con il fondo suddetto"); 4) che nel doc. 56 produzioni [redacted] intitolato "Promemoria Affare [redacted] e redatto da [redacted] -sentito come teste nella presente causa ed attore in causa analoga e parallela contro [redacted], definita con la già citata sentenza 1.12.2006 di questa Sezione I Civile- il [redacted] medesimo, dopo aver premesso di aver sentito parlare di [redacted] dall'odierno attore [redacted], ha dichiarato: "... inoltre sapevo sempre dal dr. [redacted] che si potevano acquistare dal sig. [redacted] degli orologi Rolex rivendendoli subito e ricavandone un discreto utile ..."; 5) che, infine, nel corso del procedimento penale a suo carico (v. doc. 18 produzioni attoree relativo all'interrogatorio davanti al PM) lo stesso [redacted] ha dichiarato: "... accanto al mio lavoro come promotore "ufficiale" avevo una clientela parallela, per così dire "mia". Alcuni erano clienti anche della sim, ma che inducevo ad effettuare investimenti a parte, con me, altamente speculativi, ma anche molto remunerativi ... anche clienti come [redacted] per esempio, hanno ottenuto delle remunerazioni. Io offrivo ai clienti di investire sotto banco in futures ad alta redditività, ma non controllati dalla Consob italiana, poiché l'investimento doveva essere all'estero, né dalle autorità pubbliche del presunto paese di investimento. Facevo sottoscrivere dei contratti che però erano fasulli. A garanzia del cliente gli rilasciavo un assegno postdatato tratto sul mio conto corrente comprensivo già degli interessi ... Contemporaneamente rilasciavo al cliente anche una mia ricevuta di raccolta a mie mani della somma investita, ma in qualità di intermediario finanziario autorizzato. Infatti sapevo che qualora il cliente possa dimostrare di essere stato truffato o danneggiato dal comportamento illecito del promotore, la sim risponde dei danni. Il cliente sapeva peraltro bene che tale dichiarazione era solo un mezzo per salvaguardarlo, ma che il suo investimento non doveva transitare per la sim ...". Ebbene, ritiene il Collegio, per tutte le dirimenti ragioni sopra esposte: 1) che gli odierni attori si dolgono in causa di operazioni effettuate con il [redacted] ma con modalità e finalità del tutto diverse rispetto a quelle previste dalla legge e dalle condizioni contrattuali a suo tempo stipulate con la [redacted] (cfr. il già citato doc. 45 [redacted]); 2) che la tipologia delle operazioni de quibus, come del resto dichiarato dallo stesso [redacted], in sede di autodenuncia e di interrogatorio avanti al PM, è tale da poterle considerare a tutti gli effetti operazioni "non ufficiali" e "parallele" rispetto a quelle effettuate da [redacted] nella sua qualità di intermediario autorizzato e promotore [redacted]; 3) che l'aver gli odierni attori da un lato eseguito numerose operazioni "ufficiali" con la [redacted], pur sempre con il tramite del [redacted] sin dagli anni 1998-1999 e l'aver d'altro canto i medesimi perseguito con le operazioni "non ufficiali" ben diverse finalità (elevatissimi rendimenti, elusione di controlli fiscali e valutari) sono circostanze tali da far ritenere che i

medesimi fossero ben consapevoli del circuito per così dire "parallelo" in cui tali operazioni, che sono poi quelle contestate in causa, venissero a collocarsi (oltretutto, parrebbe, unitamente ad operazioni di ancora più dubbia liceità quali quelle di rivendita di orologi Rolex cui accenna il "Promemoria" di :

## IL CASO.it

Alla luce di quanto sinora esposto deve pertanto escludersi sia che il promotore abbia potuto indurre i clienti, odierni attori, ad effettuare investimenti sfruttando in maniera anomala il suo ruolo di promotore autorizzato ; sia che gli odierni attori medesimi siano stati indotti in errore per l'esistenza di elementi oggettivi idonei ad indurli ragionevolmente a ritenere di negoziare con ; il quadro complessivo delle risultanze processuali induce invece a ritenere che gli odierni attori fossero pienamente consapevoli del fatto di effettuare investimenti del tutto distinti -nei termini, nei modi e nelle finalità- rispetto a quelli effettuati "ufficialmente" nel corso degli anni con per il tramite del ed addirittura del fatto di poter sfruttare il legame tra il e la allo scopo di crearsi delle formali garanzie di tutela per operazioni finanziarie di fatto estranee a quelle oggetto dell'attività di intermediazione della (come svelato in maniera illuminante dallo stesso in sede di interrogatorio davanti al PM e già più sopra riportato in motivazione: "Il cliente sapeva peraltro bene che tale dichiarazione era solo un mezzo per salvaguardarlo, ma che il suo investimento non doveva transitare per la ").

Anche i profili, tanto evidenziati dagli attori negli atti di causa, secondo cui la in parte avrebbe omesso di controllare l'operato del ed in parte lo avrebbe addirittura per certi versi occultato alla clientela, omettendo di comunicare alla medesima la sua sospensione dall'ALBO, risultano infondati nella misura in cui, per un verso, non si vede come la avrebbe potuto esercitare il proprio controllo su operazioni "parallele" intercorse tra il e gli odierni attori, e dunque ad essa del tutto estranee ed ignote e, per altro verso, risulta in causa che la non ha comunicato alla clientela la sospensione dall'Albo perché verificatasi per motivi di mancato pagamento dei contributi da parte del , e dunque per motivi che la medesima riteneva solo formali e transitori (v. sul punto interrogatorio libero del dr. nella presente causa civile ed interrogatorio del PM), ed ha comunque preso provvedimenti atti a tutelare la clientela facendola seguire da altro promotore sig. (il quale, come sopra evidenziato in motivazione, è stato in varie occasioni presentato come sottoposto del proprio da quest'ultimo e non invece dalla

Per tutte le ragioni sopra esposte, assolutamente decisive nell'escludere la ricorrenza nel caso di specie sia del cd. nesso di occasionalità necessaria sia del principio della apparenza del diritto come elaborati dalla giurisprudenza a tutela del contraente debole ed inconsapevole, ritiene il Collegio di dover rigettare le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della

#### IV. Le spese di lite.

In applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio in difetto di notula, laddove gli attori devono essere condannati, in solido, a rimborsare le spese alla parimenti liquidate nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio in difetto di notula.

Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli attori, richiesta da , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti elementi comprovanti l'anzidetto ed il quantum di un danno della specifico ed ulteriore rispetto agli oneri rifusi con il regolamento delle spese di lite tra le parti come sopra indicato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile

definitivamente pronunciando nella contumacia di

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- Dichiara tenuto e condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme:
- a favore di Euro 13.004,71 per danni patrimoniali ed Euro 1.000,00 per danni morali;
- a favore di : Euro 467.658,26 per danni patrimoniali ed Euro 2.500,00 per danni morali;
- a favore di : Euro 33.662,97 per danni patrimoniali ed Euro 1.500,00 per danni morali;

**IL CASO.it**

il tutto con gli interessi legali sul capitale via via rivalutato dal di del fatto (e dunque dal 15.10.2001 per , dal 29.7.2002 per e dal 23.11.2001 per

) sino al saldo;

- Rigetta le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della s.p.a.;

- Dichiara tenuto e condanna a rimborsare agli attori le spese di lite, che vengono liquidate, d'ufficio in difetto di notula, in complessivi Euro 9.520,00, di cui Euro 7.520,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 500,00 per esposti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;

Dichiara tenuti e condanna

in solido, a rimborsare alla [redacted] le spese di lite, che vengono liquidate, d'ufficio in difetto di notula, in complessivi Euro 6.550,00, di cui Euro 4.550,00 per onorari, Euro 1.750,00 per diritti ed Euro 250,00 per esposti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;

**IL CASO.it**

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Torino in data 18.1.2008.

Il Giudice est.

Il Presidente f.f.

IL GIUDICE

Dr.ssa Stefania TASSONE

*Maurizia Sparta*

IL CANCELLIERE  
Lidia Irene BISON

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, 18 MAR. 2008  
IL CANCELLIERE  
Lidia Irene BISON